



PACE FISCALE 2019



***Decreto Legge 23 ottobre 2018 n.119
convertito nella legge n.136/2019***

PACE FISCALE

- ✓ **Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.**
- ✓ **Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.**
- ✓ **Definizione agevolata dei carichi «affidati» all'Agencia della Riscossione (Rottamazione ter).**
- ✓ **Saldo e stralcio.**
- ✓ **Stralcio dei debiti fino a mille euro «affidati» all'Agencia della Riscossione dal 2000 al 2010.**
- ✓ **Definizione agevolata delle controversie tributarie (chiusura liti fiscali pendenti).**
- ✓ **Sanatoria irregolarità formali.**

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

- ✓ Possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (pvc) elevati dalla Gdf o dall'Agenzia Entrate, relative ad imposte, contributi e ritenute consegnati entro il 24/10/2018 (se entro tale data non è stato notificato avviso di accertamento).
- ✓ Scadenza per la definizione 31 maggio 2019 per tutte le annualità non «prescritte».
- ✓ Versamento entro il 31/05/2019 senza sanzioni ed interessi (sole imposte) oppure in 20 rate trimestrali di pari importo.
- ✓ Divieto di compensazione ed utilizzo di perdite pregresse (rispetto a quelle già indicate in dichiarazione).
- ✓ Proroga di due anni per l'accertamento dei Pvc non definiti.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- ✓ Possono essere definiti col pagamento, entro 30 gg, delle sole imposte (senza sanzioni, interessi ed accessori):
 - ▶ gli avvisi di accertamento;
 - ▶ gli avvisi di rettifica e di liquidazione;
 - ▶ gli atti di recupero;
 - ▶ gli inviti al contraddittorio.
- ✓ Notificati entro il 24/10/2018 non impugnati e ancora impugnabili alla data.
- ✓ Entro il 24/10/2018 possono essere definiti anche gli accertamenti con adesione già sottoscritti.
- ✓ La definizione si perfeziona con il versamento integrale o della prima rata (per un massimo di venti rate trimestrali di pari importo) entro:
 - ▶ 30 giorni dal 24/10/2018 (o il più ampio termine per la proposizione del ricorso);
 - ▶ 20 giorni dal 24/10/2018 per gli accertamenti con adesione sottoscritti entro tale data.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI

- ✓ **Possono essere definite col pagamento, entro 30 gg, delle sole imposte (senza sanzioni, interessi ed accessori) le controversie nelle quali è parte l'Agenzia delle entrate e riguardano atti impositivi e sanzioni portate nelle aule delle Commissioni tributarie di ogni grado e giudizio e Corte di Cassazione.**
- ✓ **Il ricorso in 1° grado deve essere stato già notificato alla controparte entro il 23/10/2018 e il giudizio non deve essere concluso con sentenza definitiva.**
- ✓ **Sono previste diverse percentuali di riduzione dell'imposta a seconda della soccombenza e del grado di giudizio.**
- ✓ **La domanda va presentata entro il 31/05/2019 ed entro la stessa data va versato l'importo dovuto o la prima rata per un massimo di 2° rate trimestrali.**

ROTTAMAZIONE - TER

- ✓ **Definizione agevolata dei «carichi affidati» agli agenti della riscossione all'1/01/2000 al 31/12/2017 con pagamento integrale dei tributi e relativi interessi, senza sanzioni ed interessi di mora.**
- ✓ **Pagamento delle somme dovute in un'unica rata ovvero in un massimo di 18 rate (5 anni) al tasso del 2% annuo.**
- ✓ **Le prime due rate, rispettivamente del 10%, entro il 31/07 ed il 30/11/2019.**
- ✓ **Le restanti rate, di pari ammontare alle scadenze del 28/02 - 31/05 - 31/07 e 30/11 dal 2020.**
- ✓ **In caso versamento tardivo non superiore a 5 gg la definizione è valida e non sono dovuti interessi.**

ROTTAMAZIONE - TER

- ✓ **Novità:** possibilità di utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi maturati nei confronti della P.A.
- ✓ Col versamento della prima (o unica) rata sarà possibile ottenere l'estinzione/sospensione delle procedure esecutive (pignoramento, fermo veicolare, ipoteca, ecc.) avviate prima dell'adesione alla definizione.
- ✓ La domanda va presentata entro il 30/04/2019 ed è integrabile fino a quella data.
- ✓ Restano esclusi dalla «rottamazione»:
 - ▶ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato;
 - ▶ i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 - ▶ multe ammende e sanzioni pecuniarie in seguito a sentenze penali;
 - ▶ sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o agli obblighi relativi a contributi e premi ad enti previdenziali.
- ✓ Per le sanzioni relative a violazioni al codice della strada la definizione si applica solo agli interessi.

ROTTAMAZIONE - TER

- ✓ **Prevista la possibilità di definizione anche per i soggetti che hanno aderito alle due precedenti «rottamazioni».**
- ✓ **Per chi aveva aderito alla prima «rottamazione» e non ha provveduto ai relativi versamenti è possibile usufruire della rottamazione –ter effettuando i versamenti ivi previsti.**
- ✓ **Per chi invece aveva aderito alla «rottamazione-bis» è sempre possibile usufruire della rottamazione ter versando a rate gli importi dovuti in tre anni e non in cinque concludendo quindi i pagamenti entro il 30 novembre 2021 anziché novembre 2023.**

SALDO E STRALCIO

Introdotta dalla legge di conversione solo per alcune tipologie di debiti per i carichi 01/01/2000 - 31/12/2017:

- ✓ **Per omessi versamenti dovuti in base alle dichiarazioni annuali.**
- ✓ **Per contributi previdenziali iscritti a casse professionali o gestione separata.**
- ✓ **Restano esclusi avvisi di accertamento, multe, imposta di registro, INAIL, DM10 ecc.**

SALDO E STRALCIO

- ✓ Solo per **PERSONE FISICHE** che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica
- ✓ Indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro, nel dettaglio:

Quota agevolata per il pagamento

- ▶ 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
- ▶ 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
- ▶ 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

SALDO E STRALCIO

- ✓ **Domanda come per la rottamazione-ter entro il 30/04/2019.**
- ✓ **Comunicazione dell' Agenzia delle Entrate. Riscossione entro il 31/10/2019 con indicazione delle somme dovute, scadenze e bollettini.**
- ✓ **Pagamento in un'unica soluzione entro il 30/11/2019 oppure in 5 rate:**
 - ▶ **35% con scadenza il 30 novembre 2019;**
 - ▶ **20% con scadenza il 31 marzo 2020;**
 - ▶ **15% con scadenza il 31 luglio 2020;**
 - ▶ **15% con scadenza il 31 marzo 2021;**
 - ▶ **il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.**
- ✓ **In assenza dei requisiti la domanda di «saldo e stralcio» sarà considerata in automatico come richiesta di accesso alla definizione agevolata (rottamazione-ter).**

COLLEGAMENTO TRA I DIVERSI PROVVEDIMENTI DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

- ✓ Chi ha aderito alla prima rottamazione (D.L. 193/2016) e non ha rispettato i pagamenti può rientrare in entrambe le procedure (rottamazione ter e saldo/stralcio).
- ✓ Chi ha aderito alla seconda rottamazione (D.L. 148/2017) ed ha rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018 rientra automaticamente nella rottamazione ter (L. 136/2018).
- ✓ Chi ha aderito alla seconda rottamazione (D.L. 148/2017) e non ha rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018 può rientrare nella procedura di saldo e stralcio.
- ✓ Chi ha aderito alla seconda rottamazione (D.L. 148/2017) e non ha rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018 può, ai sensi di un emendamento del 24 gennaio 2019 al DI semplificazioni, aderire alla rottamazione ter versando a rate gli importi dovuti in tre anni e non in cinque concludendo quindi i pagamenti entro il 30 novembre 2021 anziché novembre 2023.

PACE FISCALE - STRALCIO DEBITI FINO A 1000 EURO (ART.4)

- ✓ **Prevista la possibilità di stralcio dei debiti fino a 1000 euro - comprensivi - di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.**
- ✓ **Tale importo fa riferimento ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione ed è comprensivo di:**
 - ▶ **capitale;**
 - ▶ **interessi per ritardata iscrizione a ruolo;**
 - ▶ **sanzioni.**
- ✓ **Stralcio automatico entro la fine del 2018.**

SANATORIA IRREGOLARITÀ FORMALI

Soppressa la dichiarazione Integrativa speciale, al suo posto è stata inserita la sanatoria delle irregolarità formali.

- ✓ **Irregolarità formali commesse sino al 24/10/2018 non incidenti sulla determinazione della base imponibile II.DD, Iva , Irap, tributi in genere.**
- ✓ **Versamento di 200 euro per periodo di imposta – due rate entro 31/05/2019 e 2/03/2020.**
- ✓ **Esclusione per:**
 - ▶ **atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della voluntary disclosure (rif. articolo 5-quater del DL 167/1990);**
 - ▶ **violazioni per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero;**
 - ▶ **violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (19/12/2018).**



PACE FISCALE 2019

Per ulteriori informazioni e per chiedere un preventivo contattare:

Massimo Mezzetti

Responsabile Area Contenzioso Tributario CNA Bologna

m.mezzetti@bo.cna.it - M. 348 5213716

